

Pubblicato il 29/06/2023

N. 00056/2023 REG.PROV.CAU.  
N. 00092/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento**

**(Sezione Unica)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 92 del 2023, proposto da

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Filomena Alaia e Gian Paolo Sardos Albertini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Filomena Alaia in Avellino, via Paul Harris, n. 22;

*contro*

- -OMISSIS-, non costituitosi in giudizio;
- Provincia Autonoma di Trento, non costituitasi in giudizio;
- Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, non costituitosi in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia e inaudita altera parte, della decisione di non ammissione di -OMISSIS- all'esame di maturità, come riportato nel verbale di scrutinio finale del -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto antecedente e consequenziale.*

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente, a' sensi dell'art. 56 c.p.a.;

Rilevato che al fine di comprovare l'illegittimità del provvedimento impugnato il ricorso in epigrafe prevalentemente si incentra sulla circostanza che nei confronti dell'interessata, da ultimo destinataria del provvedimento di non ammissione all'Esame di Stato per il conseguimento del diploma di scuola media superiore presso un -OMISSIS-, non sarebbero stati apprestati i pur previsti corsi di recupero per le materie in cui lei non aveva ottenuto la sufficienza nel corso dell'ultimo anno scolastico;

Premesso che le valutazioni espresse dalle commissioni d'esame e dai collegi dei docenti costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, che non può formare oggetto di sindacato da parte del giudice amministrativo, se non nei casi in cui siano ravvisabili vizi palesi nell'*iter* decisionale che ha condotto all'adozione del provvedimento finale (cfr. tra le più recenti T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 22 maggio 2023, n. 1700 e TAR Piemonte, sez. II, 20 ottobre 2022, n. 871; cfr., altresì, *ex plurimis* T.A.R. Veneto, Sez. I, 4 dicembre 2018, n. 1108; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-bis, 2 novembre 2018, n. 10554; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 6 settembre 2018, n. 5413; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 26 giugno 2018, n. 1071).

Rilevato che i principi elaborati dalla giurisprudenza ormai consolidata in tema di mancata ammissione dello studente alla classe successiva sono suscettibili di sovrapposibilità ermeneutica con riferimento alla qui dedotta fattispecie di non ammissione all'Esame di Stato (c.d. Esame di maturità), e che pertanto sulla legittimità di tale giudizio non possono incidere la mancata attivazione nel corso dell'anno scolastico delle iniziative di sostegno concretatesi in appositi corsi di recupero, atteso che tale circostanza non può assumere alcuna influenza sul giudizio che il consiglio di classe è chiamato ad esprimere in sede di scrutinio finale; le eventuali disfunzioni organizzative verificatesi nel corso dell'anno scolastico non sono infatti sufficienti - per se stanti - a giustificare o modificare l'esito negativo delle prove sostenute dallo studente nel corso dell'anno scolastico, atteso che il giudizio di non ammissione alla classe superiore o all'Esame di Stato si fonda esclusivamente sulla constatazione sia dell'insufficiente preparazione dello studente medesimo, sia dell'incompleta maturazione personale, ritenute necessarie per accedere alla successiva fase di studi (così, ad es., T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 9 dicembre 2019, n.1628); detto altrimenti, anche le eventuali carenze della scuola in rapporto alla mancata od inappropriata predisposizione di attività di recupero non possono giustificare la promozione di uno studente con profitto insufficiente (cfr., *ex plurimis*, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-bis, 12 ottobre 2018, n. 9930); e, del resto, anche la valutazione del Consiglio di classe sul livello di preparazione e di apprendimento concretamente raggiunto da un alunno al termine dell'anno scolastico non può dipendere da un'eventuale difetto nella relazione scuola-famiglia o dalla mancata attivazione di specifici interventi atti a favorire il recupero

scolastico dello stesso (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 17 luglio 2019 n. 3933; T.R.G.A. Trentino-Alto Adige, Trento, 14 settembre 2018, n. 184): ossia - e concludendo sul punto - le eventuali carenze della scuola nel predisporre tutti gli strumenti idonei a consentire il recupero dello studente ed il suo inserimento nell'attività di classe a livelli di preparazione pari o prossima a quella degli altri studenti della stessa classe non incidono sull'autonomia del giudizio di ammissione che deve essere effettuato, come indicato, sulla base della preparazione e della maturità comunque raggiunte dallo studente (cfr. Cons. Stato, Sez. I, 12 aprile 2019 n. 01115/2019).

Rilevato che nel caso di specie, dalla documentazione sin qui acquisita agli atti di causa, consta che l'interessata ha mantenuto nel corso dell'ultimo anno scolastico un rendimento sostanzialmente discontinuo, riportando peraltro valutazioni costantemente negative in materie importanti nel contesto degli studi propri di un -OMISSIS-, quali fisica, scienze naturali e diritto, alle quali nella seconda parte dell'anno si sono aggiunti anche la matematica (materia nella quale peraltro aveva già in passato riportato insufficienze) e l'italiano; né va sottaciuto che lo stesso giudizio di non ammissione riferisce anche di numerose assenze e ritardi da parte della studentessa, in ordine ai quali nulla viene obiettato nel ricorso presentemente in esame:

Rilevato che a tale esito altalenante degli studi e da ultimo intrinsecamente negativo la parte ricorrente contrappone l'esito dichiaratamente favorevole da lei *medio tempore* ottenuto in sede di superamento dell'esame di ammissione presso l'Università di Trento al Corso di laurea in Economia Aziendale: circostanza, questa, che non risulta peraltro allo stato idoneamente comprovata, essendo stato

prodotto agli atti del presente procedimento soltanto un tabulato recante le iniziali ma non i nomi e cognomi completi dei candidati che hanno superato con esito favorevole le relative prove;

Rilevato, inoltre, che la parte ricorrente ha erroneamente evocato nel presente giudizio un'Amministrazione non più esistente, ossia il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) in luogo del Ministero dell'Istruzione e del Merito, *medio tempore* istituito per effetto dell'art. 6 del d.l. 11 novembre 2022, n. 173 convertito con modificazioni con l. 16 dicembre 2022, n. 604;

Ritenuto tuttavia, esclusivamente in considerazione del pregiudizio dedotto dalla ricorrente, di eccezionalmente accordarle la tutela dell'ammissione con riserva alla sessione suppletiva dell'Esame di Stato indetta per il mese di luglio 2023 a' sensi dell'art. 17 dell'Ordinanza del Ministro dell'Istruzione e del Merito n. 45 del 9 marzo 2023 la cui applicazione nella Provincia Autonoma di Trento è disciplinata dalla circolare Prot. 21259 dd. 12 marzo 2023 emanata dal Dirigente dell'Ufficio Esami di Stato ed abilitazioni professionali facente capo all'Amministrazione provinciale.

Il patrocinio della ricorrente è peraltro onerato entro il termine del 7 luglio 2023, ore 12.00, a notificare l'atto introduttivo del presente giudizio anche al Ministero dell'Istruzione e del Merito e a depositare la relativa relata nel fascicolo processuale digitale della presente causa, nonché a parimenti depositare nel medesimo fascicolo processuale digitale una certificazione dell'Università di Trento dalla quale risulti che la studentessa -OMISSIS- ha superato nel corrente anno l'esame di ammissione al Corso di Laurea in Economia Aziendale;

Rilevato che l'atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato alle Amministrazioni intimare in data 27 giugno 2023 e depositato in pari data agli atti di causa, e che pertanto, ai fini dell'osservanza dei termini a difesa delle parti contemplati dall'art. 55, comma 5, c.p.a., la trattazione dell'incidente cautelare in sede collegiale non può che essere fissata alla camera di consiglio del 27 luglio 2023, ora di rito;

P.Q.M.

- Accoglie nella presente sede monocratica di giudizio l'istanza cautelare in epigrafe e, per l'effetto, ammette con riserva la ricorrente alle prove suppletive per l'Esame di Stato previste per il mese di luglio 2023;

- Fissa per la trattazione in sede collegiale dell'incidente cautelare la camera di consiglio del 27 luglio 2023, ora di rito, con l'avvertenza che la stessa si svolgerà con le modalità allo stato contemplate dal proprio decreto n. 9 dd. 29 marzo 2023, pubblicato nel sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

- Dispone a carico del patrocinio della ricorrente gli oneri descritti nella parte motiva del presente decreto e che saranno adempiuti con le modalità e i termini ivi parimenti fissati.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione intimata ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione Trentino - Alto Adige/ Südtirol, Sede di Trento, che provvederà a darne comunicazione alle parti

Ritenuto che nella specie sussistono i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della

parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente e dell'Istituto scolastico da lei frequentato.

Così deciso in Trento il giorno 28 giugno 2023.

**Il Presidente**  
**Fulvio Rocco**

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.